

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. S. 1749 Governo (Parere alle Commissioni riunite 5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	65
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	69
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	70

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.**

**S. 1749 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che reca una serie di modificazioni al decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 2009, n. 78, cosiddetto decreto-legge anticrisi. Precisa che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione chiarisce che l'intervento con decretazione d'urgenza è finalizzato a superare in radice possibili dubbi interpretativi o evitare i rischi derivanti, in sede applicativa, da

formulazioni talvolta equivoche quanto al rispetto delle attribuzioni istituzionali delle diverse amministrazioni coinvolte.

Fa notare che, poiché l'intento del Governo era quello di evitare l'entrata in vigore della norme oggetto di modifica nel testo approvato con la legge di conversione, il decreto-legge in esame è entrato in vigore contemporaneamente (il giorno 5 agosto 2009) alla legge di conversione del decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 2009, n. 78 che va a modificare.

Più in dettaglio, rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1, sostituisce l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009 che reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato. In particolare, si prevede che l'individuazione dei suddetti interventi venga effettuata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, non solo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa. La relazione governativa che

accompagna il decreto-legge precisa, in relazione a tale modifica, che con essa « si prevede il concerto di tutti i Ministri interessati in materia di interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché di interventi riguardanti la produzione dell'energia, in tale modo volendo esplicitare un principio di massima condivisione delle relative decisioni, benché fosse già previsto che fossero rimesse al Consiglio dei ministri nella sua collegialità ».

Aggiunge che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), modifica il comma 3 dell'articolo 4, al fine di preservare le ordinarie attribuzioni in materia dei citati interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché degli interventi riguardanti la produzione dell'energia. Si prevede, infatti, che ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emani gli atti e i provvedimenti, nonché curi tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini preventivamente stabiliti dalla legge o quelli più brevi eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi. In tale modo, l'intervento del Commissario nominato dal Consiglio dei ministri assume più esplicitamente il ruolo assegnato ai sensi del citato articolo 4, eventualmente anche attraverso il ricorso ai poteri sostitutivi e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in presenza di mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, dei termini previsti dalla legge, ovvero fissati dallo stesso Commissario.

Quanto poi all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), fa notare che esso modifica il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 il quale dispone, tra l'altro, che l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 78/2009, venga nominato commissario

straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 185/2008, con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche attraverso l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e con il compito di verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario. Il decreto-legge in esame elimina il riferimento all'amministratore delegato della società Stretto di Messina spa, al fine di evitare – come si legge nella relazione illustrativa – il possibile equivoco interpretativo legato alla circostanza secondo la quale un intervento volto ad assicurare l'avvio delle attività connesse alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina potesse essere invece ricondotto esclusivamente alla nomina in qualità di Commissario delegato dell'attuale amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa.

Illustra quindi l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che modifica il comma 3 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale introduce nell'ordinamento una disciplina in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura del « rimpatrio » ovvero della « regolarizzazione » (c.d. scudo fiscale). Il citato comma 3, in particolare, ha disposto che il rimpatrio o la regolarizzazione non possano costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale: con la modifica apportata dal testo in esame se ne chiarisce – in senso restrittivo – la portata applicativa precisando che sono esclusi dall'applicazione delle suddette disposizioni i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (ossia al 5 agosto 2009).

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), modifica invece l'articolo 17, commi 30-ter e 30-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2009 recanti modifiche alla disciplina della

Corte dei conti. In particolare, al numero 1), si modifica il comma 30-ter. Rispetto a quanto disposto dal decreto-legge anticrisi la modifica: conserva il divieto per il pubblico ministero contabile di agire in assenza di una notizia di danno che deve essere « specifica » e « concreta » (e non già « specifica » e « precisa », come previsto dal decreto-legge anticrisi); elimina il riferimento al fatto che l'attività del pubblico ministero contabile debba essere circoscritta ai soli casi in cui il danno sia stato cagionato per dolo o colpa grave; elimina la definizione di danno erariale; conserva la previsione in virtù della quale le Procure della Corte dei conti debbano esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge n. 97 del 2001, in materia di responsabilità per danno erariale; prevede che, in caso di risarcimento del danno all'immagine, il decorso del termine di prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 2012 resti sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. La relazione illustrativa precisa che con la modifica suddetta si tende a prevenire possibili equivoche interpretazioni della nuova normativa, ribadendo il principio della specificità della notizia di danno, ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale, senza intervenire sulla relativa definizione. Inoltre, considerato che l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine è ricondotto ai soli casi e modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, si chiarisce che il corso della prescrizione dell'eventuale illecito contabile resta sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

La modifica di cui al numero 2) della lettera c) interviene sul comma 30-quater, lettera a), del suddetto articolo 17, che ha novellato l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, escludendo la gravità della colpa (con la conseguenza che i fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità), se il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità. Il decreto-legge correttivo pre-

cisa che l'esclusione della gravità della colpa è limitata ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Ciò premesso, rileva che il provvedimento in esame reca interventi modificativi incidenti su materie di competenza esclusiva delle Regioni (sistema tributario e contabile; giustizia amministrativa), nonché sulla materia di competenza concorrente Stato-Regioni « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » sulla quale la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio sulla base del principio di sussidiarietà.

Propone quindi formulare un parere favorevole che rechi comunque una condizione identica a quella espressa sull'Atto Senato del decreto-legge n. 78 relativamente al comma 1 dell'articolo 4 sul quale incide il provvedimento in esame. In particolare con la condizione si chiede alle Commissioni di ripristinare al comma 1 dell'articolo 4 del decreto n. 78 l'intesa con le regioni e le province autonome interessate non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, ma anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico (*vedi allegato 1*).

Il senatore Alfonso MASCITELLI (IdV), con riferimento al contenuto del decreto-legge in esame, rileva l'importanza del recupero – all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) – del ruolo del Ministero dell'ambiente e del territorio in sede di individuazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Ciò premesso, dichiara di ritenere incompleta la proposta di parere formulata dal relatore visto che essa non prende in considerazione la questione della necessità di un maggiore coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni in materia di energia. Evidenzia quindi la necessità, soprattutto in un'ottica federalista, di prevedere l'intesa anche con gli enti locali in sede di individuazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia.

Aggiunge poi che la disposizione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 prevede che ciascun Commissario senta solamente gli enti locali interessati in sede di emanazione degli atti e dei provvedimenti occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione dei citati interventi.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, fa notare come la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009 faccia riferimento ad impianti che possono incidere su ambiti territoriali di diverse dimensioni. Ritiene pertanto più opportuna la previsione dell'intesa solo con la regione in quanto ente con funzioni di coordinamento tra i diversi ambiti territoriali.

Davide CAPARINI (LNP), *presidente*, invita a valutare l'opportunità di prevedere nella proposta di parere una formulazione che, pur mantenendo salvo il ruolo delle regioni, salvaguardi le competenze degli enti locali interessati. Propone quindi di inserire nella proposta di parere, oltre alla condizione già formulata, una osservazione relativa alla valorizzazione del ruolo dei comuni in sede di individuazione degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia.

Il senatore Alfonso MASCITELLI (IdV) dichiara di comprendere l'esigenza, sottesa

alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2009, di garantire rapidità in decisioni strategiche quali sono quelle in materia di energia. Ciò nonostante ribadisce l'importanza di un coinvolgimento effettivo degli enti locali in tali decisioni, anche in coerenza con il sostegno fornito dal proprio gruppo alla legge sul federalismo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, dopo aver riconosciuto il sostegno fornito dal gruppo dell'Italia dei valori alla legge sul federalismo, dichiara di condividere la proposta del presidente su una osservazione nella proposta di parere finalizzata a garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali in sede di individuazione degli interventi in materia di energia.

Il senatore Alfonso MASCITELLI (IdV), pur riconoscendo lo sforzo compiuto dal relatore sul piano politico, dichiara di non condividere la proposta testè formulata in quanto il maggiore coinvolgimento degli enti locali non può essere ritenuto sinonimo di intesa con gli stessi.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, riformula quindi la proposta di parere nel senso di aggiungere alla proposta di parere già formulata un'osservazione con la quale si invitano le Commissioni di merito a prevedere, all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2009, anche l'intesa con gli enti locali per la individuazione sia degli interventi relativi alla produzione che per quelli relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

**La seduta termina alle 13.55.**

## ALLEGATO 1

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (S. 1749 Governo).****PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009;

considerati i pareri già espressi alle competenti Commissioni di Camera e Senato sulle diverse formulazioni del decreto-legge n. 78 del 2009;

considerato che le novelle introdotte dal decreto-legge in esame incidono su materie di competenza esclusiva dello Stato (« sistema tributario e contabile »; « giustizia amministrativa »), ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché sulla materia di competenza concorrente Stato-Regioni « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;

rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia sulla base del principio di sussidiarietà;

considerato che il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2009 nella versione modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), del decreto-legge in esame mantiene inalterata la previsione dell'intesa con le regioni e le province autonome interessate solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, e non per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), si modifichi il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 prevedendo, altresì, l'intesa con le regioni e le province autonome interessate anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia.

ALLEGATO 2

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (S. 1749 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009;

considerati i pareri già espressi alle competenti Commissioni di Camera e Senato sulle diverse formulazioni del decreto-legge n. 78 del 2009;

considerato che le novelle introdotte dal decreto-legge in esame incidono su materie di competenza esclusiva dello Stato (« sistema tributario e contabile »; « giustizia amministrativa »), ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché sulla materia di competenza concorrente Stato-Regioni « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;

rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia sulla base del principio di sussidiarietà;

considerato che il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2009 nella versione modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge in esame mantiene inalterata la previsione dell'intesa con le regioni e le

province autonome interessate solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, e non per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), si modifichi il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 prevedendo, altresì, l'intesa con le regioni e le province autonome interessate anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere anche l'intesa con gli enti locali sia per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia sia per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia.